



Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

IL DIRETTORE

«Modalità e procedure per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza (AdS) per gli esercenti dei sistemi di trasporto a fune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156»

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l'articolo 12, comma 4-*quater* del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n.156, con il quale sono state trasferite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, stabilendo altresì che “*L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili*”;

VISTI gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante “*Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie*”;

VISTO il decreto interministeriale n. 316 del 4 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n.44 del 21 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati il nuovo Statuto, il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

CONSIDERATO altresì che l'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

VISTO il decreto ANSFISA prot. n. 00199 del 19-12-2024 recante “*Disciplina delle attività ispettive di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture*”

Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021»;

VISTO il decreto ANSFISA prot. n. 0081906 del 28-12-2023 recante «*Disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa ai sistemi di trasporto pubblico a guida vincolata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156*»;

VISTO il decreto ANSFISA prot. n. 0082216 del 29-12-2023 recante «*Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021*»;

VISTO il decreto ANSFISA prot. n. 00199 del 19-12-2024 recante «*Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 121/2021*»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2023, con cui l'Ing. Domenico Capomolla è stato nominato Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata massima di un triennio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 con il quale all'Ing. Pietro Marturano è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale dell'ANSFISA (D.G.S.T.I.F.);

RITENUTO necessario disciplinare i requisiti che gli esercenti di impianti a fune devono rispettare per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge n.121/2021 convertito in legge n.156/2021;

CONSIDERATO inoltre che:

- occorre che l'esercente dell'impianto a fune assuma la piena responsabilità per la regolarità dell'esercizio e la sicurezza del proprio sistema di trasporto, anche ai sensi degli articoli 4 e 102 del DPR n.753/1980;
- occorre che l'esercente curi la formazione e l'aggiornamento del personale con una distribuzione precisa delle responsabilità all'interno dell'organizzazione atta a garantire che tutti gli addetti abbiano la consapevolezza del ruolo di sicurezza che svolgono nell'ambito dei relativi processi gestionali;
- occorre che l'esercente garantisca che le capacità e i limiti umani e le influenze sulle prestazioni umane siano affrontati applicando la conoscenza dei fattori umani utilizzando metodi riconosciuti ed in linea con le disposizioni emanate dall'Agenzia;

TENUTO CONTO delle varie problematiche rilevate sulla gestione degli impianti a fune;

ACQUISITO lo schema di decreto predisposto ed inviato dal direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e l'operatività territoriale;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:
 - A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
 - B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
 - B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
 - C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.
2. Il presente decreto definisce le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza (AdS) per gli esercenti dei sistemi di trasporto a fune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 nell'ambito delle Regioni a Statuto Ordinario del territorio nazionale italiano ed in tutti gli ambiti territoriali di competenza dell'Agenzia.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti funiviari pubblici e privati, per poter esercire gli impianti a fune loro affidati devono possedere idonea Autorizzazione di sicurezza (AdS) rilasciata dalla competente direzione generale dell'ANSFISA secondo le procedure di cui al presente decreto.
2. Per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui al comma precedente, gli esercenti devono dimostrare il rispetto di quanto riportato nel presente decreto, e, per quanto applicabile, il rispetto delle norme di settore, in particolare:
 - Regolamento UE n.424/2016 (quando applicabile);
 - Normativa emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e non abrogata, superata e non in contrasto con le disposizioni emesse dell'ANSFISA;
 - Normativa emessa dall'ANSFISA.

3. Il presente decreto si applica sia per i nuovi impianti sia per gli impianti già in esercizio e disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 121/2021, ferme restando le competenze assegnate, in termini di regolarità dell'esercizio agli enti locali territoriali, così come individuati dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nonché tutte quelle altre specificatamente assegnate ad altri enti, amministrazioni o organismi pubblici, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza.
4. Le premesse, le note e gli allegati fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3

(Autorizzazione di sicurezza e obblighi degli esercenti)

1. Fermo restando la responsabilità in capo all'esercente della sicurezza del proprio sistema di trasporto, lo stesso per poter esercire un sistema di trasporto pubblico a fune, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza rilasciata dall' ANSFISA con le modalità di cui all'**Allegato A**.
2. L'esercente, al fine di poter ottenere l'autorizzazione di sicurezza di cui al precedente comma, è tenuto ad inviare all'ANSFISA un'istanza di autorizzazione corredato della documentazione richiesta.
3. L'autorizzazione di sicurezza è rilasciata da ANSFISA sia ai sistemi di trasporto a fune per i quali sono già stati rilasciati i nulla osta di cui all'articolo 4 del DPR n.753/80 sia per i nuovi impianti da immettere in esercizio e attesta la conformità alle norme e regole tecniche di riferimento, nonché ai requisiti di cui al presente decreto.
4. Gli esercenti degli impianti a fune garantiscono la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti funiviari gestiti dagli stessi e a tal fine provvedono:
 - a) al mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti;
 - b) al continuo adeguamento degli impianti alle norme e alle regole tecniche applicabili;
 - c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature, impianti accessori e servizi;
 - d) ai controlli tecnici per le verifiche di efficienza degli impianti, dei sottosistemi e dei componenti, e dei relativi dispositivi di sicurezza;
 - e) alla apposizione e manutenzione della segnaletica di sicurezza;
 - f) alla nomina del personale (direttori o responsabili di esercizio, capi servizio, macchinisti, agenti) per garantire le prestazioni di sicurezza degli impianti;
 - g) alla formazione iniziale ed all'aggiornamento del personale per le abilitazioni previste dalle norme;
 - h) a consentire l'accesso incondizionato ai funzionari ANSFISA sugli impianti e nelle sedi degli uffici, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e la regolarità

della documentazione, nei limiti e nel rispetto delle garanzie procedurali già definiti dal decreto Direttoriale ANSFISA Prot. n. 00199/2024.

Articolo 4

(Promozione della sicurezza, Audit, supervisione e controllo)

1. L'Agenzia vigila e promuove la sicurezza nei confronti degli esercenti e dell'utenza, come previsto dal decreto Direttoriale ANSFISA Prot. n. 00199/2024. Tale vigilanza si sostanzia in attività di supervisione e controllo finalizzati a verificare se le condizioni sulla base del quale è stata rilasciata l'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 3, siano applicate in modo efficace e se siano soddisfatti i requisiti previsti.
2. L'attività di supervisione di cui al comma precedente viene svolta mediante audit, anche da remoto, ispezioni programmate e ispezioni a campione con preavviso e senza preavviso.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'ANSFISA ha facoltà di disporre in qualsiasi momento, accertamenti presso la sede legale, sugli impianti, sulle officine di manutenzione, sui depositi. L'Agenzia, inoltre, durante le ispezioni o audit può effettuare analisi, controlli e verifiche su componenti o sottosistemi.
4. Al personale ispettivo dell'ANSFISA è consentito il libero accesso in tutti i siti di cui al comma precedente, ed il personale dell'esercente deve consentirlo senza eccezioni. Il personale ispettivo dell'ANSFISA ha diritto alla libera circolazione su tutti i sistemi di trasporto a fune, anche durante l'esercizio o in fase di cantiere in caso di nuove realizzazioni. A tal fine, l'ANSFISA doterà il suddetto personale di un'apposita tessera di riconoscimento.
5. Se, durante le attività di vigilanza, l'ANSFISA individua un rischio grave per la sicurezza, può disporre, in qualsiasi momento, misure di sicurezza, anche temporanee, e anche limitando o sospendendo l'esercizio, nonché, se del caso, limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione di sicurezza.
6. Al fine di rendere disponibili i documenti ed i dati, e consentire all'ANSFISA una attività di controllo anche da remoto, tutti gli esercenti dei sistemi di trasporto a fune devono inserire i dati richiesti sulla piattaforma informatizzata in-cloud che sarà realizzata dalla stessa Agenzia.

Art. 5

(Rinvii e abrogazioni)

1. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni vigenti, con specifico riguardo alla disciplina di cui al Decreto Direttoriale ANSFISA Prot. n. 00199/2024.
2. Sono abrogate tutte le norme e disposizioni in contrasto con quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ancorché applicabili dalla data della loro pubblicazione, entrano in vigore dal 30 giugno 2026.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it).

Il dirigente generale (ing. <i>Pietro Marturano</i>)	 Pietro Marturano 16.12.2025 18:39:33 GMT+01:00	
		 DOMENICO CAPOMOLLA 17.12.2025 10:35:50 GMT+01:00
Su proposta del direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi		Il direttore dell'Agenzia (ing. <i>Domenico Capomolla</i>)